

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2019

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302 la c.d. "Legge di bilancio 2019" (Legge 30.12.2018, n. 145), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2019. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, che si compone di 1143 commi.

Si sintetizzano qui di seguito le principali novità che potrebbero riguardare gli Iscritti all'Ordine, precisando che la Finanziaria ha altresì introdotto ulteriori importanti novità qui non riportate.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – COMMA 2

È confermato il mantenimento per il 2019 dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI – Commi 7 e 8

In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96, TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Commi da 9 a 11

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche

REQUISITI DI ACCESSO

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

In caso di **esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco**, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività

È confermata l'**eliminazione dei seguenti requisiti di accesso**

- **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime gli ulteriori componenti positivi ("adeguamento"), indicati in dichiarazione, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017.

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ					
Prog.	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovo limite ricavi/compensi	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000		86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000		78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000		67%

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo
- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro. Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame

SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – COMMA 12

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

FLAT TAX – COMMI DA 17 A 22

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Per l'individuazione del limite in esame:

- non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi ("adeguamento") indicati in dichiarazione per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
- in caso di esercizio contemporaneo di più attività va fatto riferimento alla somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.



I ricavi / compensi **non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva

- non sono tenuti ad operare le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi
- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE / SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente
- all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

In sede di approvazione è stata prevista l'esclusione dall'applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.



La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale"**.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Commi da 60 a 65

È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;
ovvero
- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---



La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene.

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va evidenziato che restano applicabili le disposizioni:

- dell'art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le

industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni).

- dell'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;

- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.



Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.**

È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.



La Finanziaria 2019 **non prevede la proroga del maxi ammortamento** ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – COMMA 67, LETT. A)

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:

- la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, sostituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

- l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;

- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

- la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- acquisto e posa in opera di schermature solari;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.



La “proroga” **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – COMMA 67, LETT. B), N. 1

È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50%;
- su un importo massimo di € 96.000.



Le detrazioni c.d. “**sisma bonus**” / **riduzione del rischio sismico** non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – COMMA 67, LETT. B), N. 2

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.



Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento”.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” – COMMA 68

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

ACCONTO CEDOLARE SECCA – COMMA 1127

In sede di approvazione è previsto che l'acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.